

REGOLAMENTO

PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI
ALL'ARTICOLO 93, COMMI 7 BIS-TER-QUATER,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 12.04.2006, N. 163.

Allegato alla deliberazione
di GC n. 179 del 21/10/2014
V. IL SINDACO IL SEGRETARIO

F.to Berti Roberto F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo.



IL FUNZIONARIO INCARICATO

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Definizione delle prestazioni e campo di applicazione
- Art. 3 Costituzione e accantonamento dell'incentivo
- Art. 4 Programmazione e affidamento degli incarichi di progettazione

CAPO II – RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

- Art. 5 Ripartizione dell'incentivo relativo alla progettazione dei lavori

CAPO III – DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 6 Individuazione e mansioni del responsabile del procedimento
- Art. 7 Certificazione dei risultati e pagamento dei compensi
- Art. 8 Termini per le prestazioni
- Art. 9 Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 10 Utilizzazione degli elaborati
- Art. 11 Spese
- Art. 12 Compatibilità con altre forme di incentivo
- Art. 13 Penalità per errori od omissioni nella progettazione dei lavori

CAPO IV – NORME FINALI

- Art. 14 Relazione periodica sull'applicazione del regolamento
- Art. 15 Attività espletate nel periodo antecedente alla conversione in legge del D.L. 90/2014
- Art. 16 Abrogazioni ed entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 93, commi 7bis-ter-quater, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni – di seguito denominato codice – e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.

2. L'attribuzione dell'incentivo per la progettazione è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2 Definizione delle prestazioni e campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7 bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione inerenti lo studio di fattibilità, i livelli preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, gli incentivi di cui al presente regolamento sono di norma riconosciuti soltanto quando i progetti dei lavori sono posti a base di gara.

Art. 3 Costituzione e accantonamento dell'incentivo

1. L'incentivo di cui all'art. 93, comma 7 bis, del codice, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è destinato alle finalità di cui alla medesima disposizione nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara delle opere e dei lavori appaltati per i quali gli uffici competenti abbiano svolto in tutto o in parte le prestazioni di cui al successivo art. 5. Nell'importo determinato non vanno comprese le eventuali somme a disposizione per spese tecniche accessorie inerenti al progetto o all'esecuzione del lavoro. Per l'esatta determinazione dell'importo su cui calcolare la percentuale si deve, inoltre, tenere conto che:

- dall'importo complessivo dell'opera e del lavoro deve essere scorporato il costo relativo agli impianti e/o alle strutture portanti, qualora questi ultimi elementi siano stati progettati da tecnici esterni; tale scorporo non si applica per la determinazione dell'incentivo relativo alle figure di cui ai punti a), d), e), f) e g) del successivo art. 5, comma 5;
- in caso di redazione dello studio di fattibilità e/o del solo progetto preliminare da parte degli uffici tecnici comunali, la percentuale del 2% va riferita al 20% dell'importo complessivo;
- in caso di redazione del solo progetto definitivo, la percentuale del 2% va riferita al 40% dell'importo complessivo;
- in caso di redazione del solo progetto esecutivo, la percentuale del 2% va riferita al 40% dell'importo complessivo;
- l'importo è aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'I.V.A..

2. L'incentivo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede d'appalto si verificano dei ribassi o, in sede di esecuzione, degli aumenti o diminuzioni dei lavori. L'incentivo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori od omissioni imputabili all'ufficio tecnico comunale responsabile della progettazione.

3. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento quando previsti ai sensi del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nel bilancio.

4. L'incentivo da ripartire è calcolato, in base all'art. 93 comma 7-ter del codice nell'80% del 2% accantonato.

5. Il rimanente 20% dell'incentivo, in base all'art. 93 comma 7-quater del codice è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini in base a richieste in tal senso formulate da parte del responsabile del procedimento.

Art. 4 Programmazione e affidamento degli incarichi di progettazione

1. Nel piano esecutivo di gestione del settore tecnico sono individuati rispettivamente i progetti delle opere e dei lavori da redigere.

2. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 93, commi 7 ter, del codice e gli impegni di spesa pertinenti, nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma e di puntuali atti di indirizzo approvati dalla Giunta comunale, sono effettuati, su proposta del responsabile del procedimento, con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica, garantendo una opportuna rotazione del personale.

3. Su proposta del responsabile del procedimento, il responsabile dell'Area Tecnica può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Il Segretario Direttore Generale verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;

- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
- f) i collaboratori tecnici e amministrativi che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del responsabile dell'Area Tecnica ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi può svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia, le ore eccedenti tale orario sono retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

CAPO II RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 5 Ripartizione dell'incentivo relativo alla progettazione dei lavori

1. La ripartizione dell'incentivo è operata secondo le percentuali e le fasce di importo di seguito riportate.
2. Per progetti di importo a base di gara fino a euro 3.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'80% del 2%.
3. Per progetti di importo a base di gara superiore a euro 3.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'80% dell'1,92%.
4. L'incentivo per la progettazione, costituito in base al presente regolamento, viene ripartito come segue, per ciascuna opera o lavoro, tra i diversi profili del personale coinvolto:
 - a) responsabile del procedimento (anche in qualità di responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett c), del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni): 30%;
 - b) progettista/i (tecnici, che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati): 28%;
 - c) collaboratori tecnici alla progettazione: 7%;
 - d) collaboratori amministrativi alla progettazione (intesi come dipendenti con mansioni amministrative che forniscono apporti giuridico - amministrativi alla redazione di atti progettuali, come bandi, capitolati): 17%;
 - e) direttore dei lavori e suoi collaboratori: 12%;
 - f) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: 5%;
 - g) collaudatore tecnico-amministrativo (o redattore del certificato di regolare esecuzione): 1%.
5. In caso di affidamento a professionisti esterni di una o più mansioni, la corrispondente quota percentuale non viene erogata e costituisce economia di spesa.
6. Nel caso di affidamento all'esterno delle progettazioni, l'incentivo spetta al responsabile del procedimento nella percentuale di cui alla lettera a), e ai collaboratori amministrativi alla

progettazione nella percentuale di cui alla lettera d) ed in ragione delle prestazioni effettivamente rese e certificate dal responsabile del procedimento.

CAPO III DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 6 Individuazione e mansioni del responsabile del procedimento

1. Il Segretario generale propone, nell'ambito del piano esecutivo di gestione il responsabile del procedimento per ciascun intervento.
2. Il responsabile del procedimento:
 - a) è responsabile dei singoli interventi ai fini della formazione ed approvazione dei programmi, dell'elaborazione ed adeguamento dei progetti;
 - b) adotta i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di irregolarità, danni o ritardi nell'esecuzione dei programmi;
 - c) vigila, nell'ambito della propria competenza, sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi, oltre che sul razionale e corretto svolgimento delle procedure;
 - d) segnala tempestivamente al Segretario Direttore generale eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell'attuazione degli interventi; accerta, inoltre, la libera disponibilità delle aree ed immobili necessari.
 - e) svolge tutte le funzioni previste dalla legislazione in vigore, salvo gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno (approvazione di varianti non sostanziali, approvazioni di verbali di concordamento nuovi prezzi, ecc.). A tal fine, il responsabile del procedimento relaziona e predisporre gli atti necessari e li sottopone all'approvazione del responsabile dell'Area Tecnica.

Art. 7 Certificazione dei risultati e pagamento dei compensi

1. Ultimata la progettazione o la pianificazione, e non prima dell'espletamento della gara d'appalto, il responsabile di procedimento trasmette alla Giunta Comunale una relazione finale sul rispetto dei tempi ed attestante la qualità della prestazione effettuata.
2. La relazione contiene, altresì, la proposta di liquidazione dei compensi in conformità ai criteri del presente regolamento, tenendo conto degli eventuali ritardi o inadempimenti, proponendo e motivando in tal caso una riduzione complessiva degli incentivi riferita anche a singoli partecipanti al gruppo di lavoro.
3. Le quote eventualmente non attribuite a singoli componenti del gruppo possono, quando siano stati rispettati comunque i tempi e la qualità della prestazione richiesta, essere attribuite, con motivazione del responsabile del procedimento, ad altri componenti.
4. A seguito dell'esame favorevole della Giunta Comunale e, successivamente all'aggiudicazione dei lavori, il responsabile di procedimento provvede con determinazione alla liquidazione dell'incentivo, trasmettendo gli atti al servizio del personale che, dopo aver effettuato i dovuti controlli amministrativi e contabili, provvede al pagamento dei compensi ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.
5. Le percentuali di incentivo, riferito a lavori, di competenza del responsabile del procedimento e dei progettisti, sono di norma liquidate e pagate per il 50% in seguito all'espletamento della gara d'appalto e per il restante 50% successivamente alla redazione del collaudo o del certificato di

regolare esecuzione, fatta salva la possibilità di procedere ad acconti su parere favorevole della P.A..

6. Le percentuali di incentivo di competenza del direttore dei lavori sono liquidate e pagate successivamente alla redazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

7. Nel caso in cui, per ragioni imputabili a decisioni dell'Amministrazione comunale, i progetti completamente redatti non siano posti a base di gara o formalmente approvati, le quote spettanti saranno liquidate e pagate in misura non superiore al 80% ed entro il termine di 90 giorni dalla consegna degli elaborati progettuali medesimi.

Art. 8 Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.

2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

3. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

4. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 9 Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico comunale abilitati all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, da un tecnico con idonea professionalità, che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 4, che secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.

Art. 10 Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

2. Nel caso in cui livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico comunale siano affidati a professionista esterno, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

3. Nel caso in cui livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri professionisti siano affidati all'ufficio tecnico comunale, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico comunale deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa

una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

4. Sono estranei al presente regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, nonché i calcoli strutturali, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico comunale incaricato della progettazione.

Art.11 Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art.12 Compatibilità con altre forme di incentivo

1. Il personale che partecipa al gruppo di progettazione e che fruisce dell'incentivo di cui al presente regolamento, può fare parte anche di altri gruppi di progettazione e partecipare ai progetti obiettivo nonché alle altre forme di incentivazione previste dalla legge o dal contratto collettivo nazionale e decentrato di lavoro.

Art. 13 Penalità per errori od omissioni nella progettazione dei lavori

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il Responsabile che ha disposto il pagamento procede al recupero.

CAPO IV
NORME FINALI TRANSITORIE

Art. 14 Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il responsabile dell'Area Tecnica redige ed invia al Segretario Generale, nonché al Sindaco e all'assessore competente per materia, una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara (per i lavori);
 - l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati; contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art. 15 Attività espletate nel periodo antecedente alla conversione in legge del D.L. 90/2014

1. per le attività di progettazione e pianificazione espletate dai dipendenti dell'Ente prima del 19/08/2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/214) è riconosciuto l'incentivo previsto dall'art. 92 commi 5 e 6 del codice, successivamente abrogati, per la parte di opera e pianificazione completata.

Art. 16 Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con le modificazioni ed integrazioni ivi apportate, è abrogato il regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 255 del 09/12/2010 fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 15.
2. Il presente regolamento disciplina anche i procedimenti già in corso per la parte non ancora completata.